



PROVINCIA
DI LODI

**REGOLAMENTO PROVINCIALE
PER LA GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO, ED IL COORDINAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA DALLE GUARDIE VOLONTARIE
APPARTENENTI ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE, ITTICHE, ZOOFILIE,
E DI PROTEZIONE AMBIENTALE RICONOSCIUTE.**

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 14 del 09/05/2013

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Finalità	3
Art. 2	Riferimenti normativi	3

CAPO II NORME ORGANIZZATIVE

Art. 3	Il coordinamento e il coordinatore operativo	4
Art. 4	Modalità di espletamento del servizio	4
Art. 5	Organizzazione del servizio	4
Art. 6	Compiti delle Guardie Volontarie	5

CAPO III NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 7	Regole di espletamento del servizio	6
Art. 8	Divieti per le Guardie Giurate Volontarie.....	8
Art. 9	Codice deontologico della Guardia Giurata Volontaria	9

CAPO IV NORME DISCIPLINARI

Art. 10	Le sanzioni disciplinari	10
Art. 11	Richiamo verbale	10
Art. 12	Richiamo scritto	10
Art. 13	Sospensione dal servizio	11
Art. 14	Revoca della nomina a guardia particolare giurata	11
Art. 15	Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari.....	12
Art. 16	Procedura per il rilievo e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.....	12
Art. 17	Procedura per il ricorso alle sanzioni disciplinari.....	13
Art. 18	Sospensione volontaria e decadenza dal servizio	13
Art. 19	Provvedimenti cautelari.....	13

CAPO IV COMPITI DELLA PROVINCIA – ABROGAZIONI

Art. 20	Compiti della Provincia	14
Art. 21	Abrogazioni.....	14

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - finalità

La Provincia di Lodi, al fine di valorizzare e favorire lo sviluppo e la promozione della funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e della fauna selvatica ed ittica, riconosce l'attività svolta sul proprio territorio delle Guardie Giurate Volontarie ed esercita il coordinamento delle attività di vigilanza ambientale, faunistico - venatoria ed ittica nell'ambito delle normative di riferimento.

Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, disciplina la gestione, il funzionamento ed il coordinamento della attività di vigilanza ambientale, faunistico - venatoria ed ittica, espletata dalle Guardie Giurate Volontarie Venatorie, Ittiche e Zoofile, appartenenti alle Associazioni Venatorie, Ittiche, Zoofile e Protezionistiche riconosciute (in seguito definite "Associazioni").

Il servizio prestato dalle guardie giurate volontarie in tali materie è pubblico, in quanto rivolto alla collettività provinciale, e svolto a titolo volontario e gratuito.

ART. 2 - riferimenti normativi

La normativa generale di riferimento riguardante l'attività di vigilanza svolta dalle Guardie Volontarie delle Associazioni, attualmente è:

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento di attuazione;
- Codice Penale e Codice di Procedura Penale;
- R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca";
- Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale";
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- Legge Regionale 16 agosto 1993, N. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità »;

nonché i relativi regolamenti attuativi regionali e/o provinciali, e altre e successive legislazioni.

Fatta salva la normativa vigente in materia, le Guardie Giurate Volontarie Zoofile di nomina prefettizia, allorché svolgano attività di vigilanza ittica - venatoria, sono

soggette alla disciplina contenuta nel presente regolamento; nell'espletamento delle funzioni di vigilanza per la tutela degli animali domestici, le Guardie Giurate Volontarie Zoofile di nomina prefettizia, oltre alla disciplina del presente regolamento, sono tenute alla stretta osservanza di quanto previsto dalla L.R. n. 33/2009, art. 107, comma 2 lett. H), comma 4 lett. A); art. 108, comma 1 lett. C) e lett. F), comma 4, lett. A), B) e C); art. 120, comma 1; art. 121 commi 1, 2 e 3.

CAPO II NORME ORGANIZZATIVE

ART. 3 - il coordinamento e il coordinatore

Il coordinamento operativo delle Guardie Volontarie è demandato al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

Il Comandante individua e nomina tra gli Ufficiali in servizio il Coordinatore, il quale agisce in attuazione delle disposizioni emanate dal Comandante stesso, tenuto conto degli indirizzi ad esso forniti dagli Organi dell'Amministrazione e delle indicazioni operative trasmesse per iscritto al Corpo di Polizia Provinciale, da parte delle Associazioni.

Il Comandante, su indicazione del Coordinatore può individuare tra gli Ufficiali e/o gli Agenti in servizio presso il Corpo di Polizia Provinciale, o tra le Guardie Giurate Volontarie, uno o più Vice Coordinatori.

Il coordinamento operativo delle Guardie Giurate Volontarie delle Associazioni Venatorie, Ittiche, Zoofile e Protezionistiche riconosciute, viene esercitato anche mediante il personale dell'U.O. Polizia Locale e Protezione Civile e del S.V.V.

ART. 4 - modalità di espletamento del servizio

Con apposita e specifica determinazione del Comandante verranno individuate e trasmesse alle associazioni le modalità di attuazione ed espletamento del servizio delle Guardie Volontarie, tenuto conto delle varie esigenze operative, delle indicazioni e delle richieste trasmesse al Comando dalle Associazioni e delle disponibilità al servizio delle singole Guardie Volontarie.

ART. 5 - organizzazione del servizio

Tenuto particolare conto delle varie esigenze operative, pervenute al Comando, anche tramite le Associazioni e/o gli A.T.C., riferite soprattutto ai diversi periodi dell'anno (es. apertura della stagione venatoria), ai fini di razionalizzarne ed ottimizzarne l'attività di vigilanza e di gestione faunistica, il Coordinatore, impiega le Guardie Volontarie che si rendano disponibili, sia nei servizi tradizionali di vigilanza, per assicurare adeguato supporto al ruolo istituzionale del Corpo di Polizia Provinciale, sia in quelli aventi caratteristiche diverse da quelle della mera attività di

vigilanza, meglio elencati al successivo art. 6 del presente regolamento, tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, rientrano quelli di promozione della conoscenza delle regole in materia ittico – venatoria.

Il Coordinatore, fatto salvo la facoltà per le Guardie Volontarie di operare su tutto il territorio provinciale, compresa l'area ricadente all'interno del Parco Adda Sud, può assegnare le Guardie Volontarie, stabilmente o temporaneamente, a determinate porzioni di territorio provinciale.

L'attività di vigilanza dovrà essere svolta esclusivamente da pattuglia composta almeno da n. 2 (due) Guardie Volontarie.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 4, il Coordinatore organizza periodiche riunioni operative con le Associazioni, per informarle sull'attività di vigilanza svolta dalle Guardie Volontarie e per ricevere da esse particolari segnalazioni e/o richieste d'intervento, criticità e/o suggerimenti.

Il Coordinatore organizza periodiche riunioni, a carattere prettamente informativo e formativo, alla quale le Guardie Volontarie sono tenute a partecipare.

Spetta alla Provincia l'organizzazione di specifici corsi di formazione e/o aggiornamento tecnico-professionale riservati alle Guardie Volontarie, che sono tenute a parteciparvi.

ART. 6 - compiti delle Guardie Volontarie

L'attività delle Guardie Volontarie è svolta al fine di:

1. fornire alla Provincia di Lodi informazioni per la tutela del territorio.
2. promuovere informazione alla cittadinanza sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della natura, del paesaggio e dell'ambiente;
3. svolgere vigilanza nelle materie di competenza, con particolare riferimento all'attività ittico/venatoria, ai sensi dell'art. 27 della Legge 157/1992, dell'art. 48 della L.R. n. 26/1993, e dell'art. 148 della L.R. n. 31/2008, concorrendo alla protezione del territorio e dell'ambiente, mediante azioni volte alla prevenzione delle violazioni alla normativa che disciplina l'esercizio della caccia e della pesca in acque interne;
4. concorrere all'accertamento delle violazioni amministrative e penali, nelle materie di cui al punto precedente, comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e penali;
5. collaborare, su espressa richiesta, all'attuazione di programmi e progetti didattici, educativi e culturali di iniziativa della Provincia;
6. collaborare all'azione istituzionale svolta dagli organi competenti per la gestione programmata del territorio a fini faunistico/ambientali.
7. collaborare con le Autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali, incendi e disastri di carattere ecologico - ambientale.

Le Guardie Volontarie, inoltre, nei limiti delle proprie disponibilità, partecipano ad operazioni di:

- a) censimento, cattura ed immissione della fauna selvatica omeoterma e/o ittica;
- b) controllo e contenimento selettivo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita che siano di pregiudizio alla salute pubblica, alle colture agricole, alla piscicoltura, al patrimonio storico-artistico, con particolare riferimento all'anomala diffusione di specie alloctone;
- c) corretta delimitazione di aree destinate alla protezione della fauna selvatica omeoterma e/o ittica, mediante operazioni di apposizione e di conservazione/mantenimento delle relative tabelle perimetrali;
- d) recupero della fauna selvatica ferita o inabile per la successiva consegna a centri di recupero a cura dell'Amministrazione provinciale;
- e) controllo degli allevamenti di fauna selvatica;
- f) recupero e reintroduzione di fauna ittica;
- g) controllo dei corsi d'acqua in asciutta;
- h) semine ittiche;
- i) vigilanza su fenomeni d'inquinamento idrico che possano interessare le acque superficiali;

Alle Guardie Volontarie, inoltre, potranno essere richieste ulteriori prestazioni riferite ad attività di controllo ambientale o di gestione delle strutture faunistiche pubbliche, in aggiunta ai normali compiti di vigilanza.

CAPO III NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 7 - regole di espletamento del servizio

L'attività delle Guardie Giurate Volontarie delle Associazioni Venatorie, Ittiche, Zoofile e Protezionistiche riconosciute si realizza nella stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, regionali e dalle norme regolamentari regionali e provinciali vigenti.

Possono svolgere attività di vigilanza esclusivamente le Guardie Volontarie in possesso dei requisiti di legge e del Decreto del Prefetto e/o del Presidente della Provincia di Lodi, di nomina a Guardia Particolare Giurata, per le materie di competenze (vigilanza ittica, venatoria, zoofila), nonché di specifico tesserino personale di riconoscimento, rilasciato dalla Provincia di Lodi.

In particolare le Guardie Giurate Volontarie devono:

1. svolgere le proprie funzioni di vigilanza e di controllo della fauna unicamente se in possesso di decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria, in corso di validità e per le materie di competenza, nonché nei modi, negli orari e nelle località indicati nell'ordine giornaliero di servizio, a firma del Coordinatore, fatti salvi particolari casi di necessità e urgenza, che dovranno essere debitamente giustificati nel rapporto giornaliero di servizio;
2. svolgere le proprie funzioni di vigilanza e di gestione faunistica nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6;
3. assicurare almeno 10 (dieci) ore al mese di servizio, esclusi i periodi di assenza giustificati, possibilmente distribuiti su tutto l'anno solare, e comunque garantendo presenze non inferiori a 3 ore continuative per volta;
4. informare tempestivamente il Coordinatore o suo delegato, in caso di impedimento ad espletare il servizio di vigilanza già concordato e disposto;
5. attenersi scrupolosamente e dare concreta attuazione alle direttive emanate dal Coordinatore o suo delegato;
6. operare nell'esclusivo interesse della collettività, della Provincia di Lodi, e dell'Associazione di appartenenza, con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di Pubblico Ufficiale, dando sempre precedenza all'aspetto preventivo ed educativo, rispetto a quello repressivo;
7. compilare in modo chiaro e completo ogni atto, trasmettendolo senza indugio al Coordinatore Operativo o suo delegato;
8. nel rispetto della normativa statale e regionale vigenti in materia e degli atti amministrativi emanati in applicazione della stessa, le Guardie Giurate Venatorie Volontarie, munite di licenza di porto di fucile per uso caccia, collaborare all'attuazione dei piani di contenimento e di controllo numerico della fauna selvatica, degli animali domestici inselvatichiti e degli animali selvatici addomesticati anche unitamente ai selecontrollori abilitati;
9. avere cura della propria persona, e durante il servizio e preliminarmente a qualsiasi controllo, porgere educatamente il saluto, qualificandosi a voce, esibendo il tesserino di riconoscimento; la Guardia Volontaria non è tenuta a dare in visione a qualsiasi persona controllata l'ordine/rapporto giornaliero di servizio, nonché il Decreto Presidenziale di nomina a Guardia Particolare Giurata (ogni informazione a riguardo dovrà essere richiesta al Corpo di Polizia Provinciale);
10. partecipare attivamente alle iniziative formative e di aggiornamento e alle riunioni di servizio;
11. ove possibile, accertare e contestare le violazioni amministrative di competenza, redigendo, sottoscrivendo e consegnando al trasgressore e all'obbligato in solido il processo verbale di accertamento e di contestazione di violazione amministrativa, rilasciando il relativo bollettino di conto corrente postale per il pagamento della sanzione amministrativa, trasmettendone senza ritardo gli originali al Coordinatore, per i successivi adempimenti;

12. procedere, nei casi previsti dalla legge, al sequestro cautelare amministrativo, secondo le prescrizioni di legge e le indicazioni operative emanate dalla Provincia, redigendo, sottoscrivendo e consegnando al trasgressore e all'obbligato in solido il processo verbale di sequestro cautelare amministrativo, trasmettendone senza ritardo gli originali e consegnando quanto in sequestro al Coordinatore, per i successivi adempimenti;
13. osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio;
14. segnalare per iscritto al Coordinatore, per quanto di competenza, ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate o incidenti verificatisi nell'espletamento del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della fauna e dell'ambiente in genere, alla cui tutela sono chiamate a concorrere;
15. durante lo svolgimento del servizio di vigilanza non possono portare armi, tranne quelle, espressamente autorizzate, necessarie per operazioni di controllo della fauna selvatica e/o inselvatichita;
16. non possono detenere né utilizzare sui veicoli in uso i dispositivi supplementari sonori e/o luminosi di emergenza previsti dal Codice della Strada;
17. non svolgono alcuna attività venatoria e/o di pesca durante lo svolgimento del servizio di vigilanza.
18. mantengono un comportamento irreprensibile in pubblico, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con persone estranee allo stesso;

ART. 8 - DIVIETI PER LA GUARDIA GIURATA VOLONTARIA

Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, nonché le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento Provinciale, alla Guardia Volontaria è fatto divieto di:

1. divulgare notizie riguardanti il servizio espletato o da espletarsi, mantenendo il più scrupoloso segreto relativamente a ogni questione riguardante il proprio servizio, di cui sia venuta a conoscenza, anche autonomamente, in ragione e/o a causa del servizio stesso, nonché per ragioni d'ufficio;
2. prestarsi per suggerimenti riguardanti la redazione e/o la presentazione di esposti e/o ricorsi inerenti procedimenti amministrativi relativi all'attività sanzionatoria svolta dal Servizio, dall'U.O. Polizia Locale e Protezione Civile dalla Provincia di Lodi, dal S.V.V. della Provincia di Lodi, dal Servizio, nonché da altri organi di vigilanza, volontaria e non;
3. nell'espletamento del servizio, tenere contatti di qualsiasi tipo con gli organi di stampa e i mass-media, rilasciando dichiarazioni verbali e/o interventi scritti riguardanti le materie di rispettiva competenza, come, ad esempio, la caccia, la pesca, l'ecologia e l'ambiente in genere;
4. attendere, durante il servizio, ad occupazioni estranee ai doveri d'ufficio, in violazione delle disposizioni operative contenute nell'ordine giornaliero di servizio;
5. prestare servizio di vigilanza operativa singolarmente;

6. procedere al controllo numerico tramite catture e/o abbattimenti della fauna ittica e selvatica omeoterma, delle forme domestiche di specie selvatiche, delle forme inselvaticite di specie domestiche, in violazione della normativa e delle modalità attuative previste nei rispettivi atti amministrativi autorizzativi;
7. detenere e/o utilizzare dispositivi ausiliari sonori e/o luminosi, nonché distintivi segnaletici indicati nell'articolo 24 del Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Strada (lampeggiante e paletta);
8. anche al di fuori del servizio, tenere qualsiasi atteggiamento atto a offendere, denigrare e/o squalificare l'Amministrazione Provinciale di Lodi, l'Associazione di appartenenza, il Corpo di Polizia Provinciale, le altre Guardie Volontarie, e qualsiasi soggetto controllato e qualunque persona fisica e/o giuridica, comunque collegata al servizio espletato.

ART. 9 - codice deontologico della guardia giurata volontaria

La Guardia Giurata Volontaria:

1. svolge i propri compiti sempre mantenendo un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia; anche al di fuori del servizio e soprattutto nello svolgimento di attività sportive e ludico-ricreative, mantiene una condotta irreprensibile e sempre rispettosa della Legge, operando con senso di responsabilità; si astiene da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio alle finalità del Servizio o al prestigio e/o al decoro della Provincia;
2. evita gli atteggiamenti autoritari e/o persecutori e non cerca di imporsi, ma propone comportamenti di salvaguardia dell'ambiente naturale e della fauna che lo abita, degli animali domestici e/o d'affezione, promuovendone la conoscenza, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone con cui entra in contatto;
3. collabora con gli altri volontari, prende parte alle riunioni per dare il proprio libero apporto e verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo;
4. osserva ed esegue le direttive della Provincia e, in particolare dei superiori gerarchici, assicurando continuità agli impegni assunti e ai compiti intrapresi;
5. agisce senza fini di lucro, anche indiretto, e non accetta regalie o favori;
6. si prepara con impegno, aderendo alle iniziative di formazione che vengano svolte dalla Provincia;
7. osserva il segreto d'ufficio e mantiene rigorosa riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività;
8. anche al di fuori del servizio, rispetta le leggi, con particolare riferimento a quelle alla cui osservanza è preposto, nonché il presente regolamento e le norme di servizio e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato svolto;
9. svolge la propria attività permettendo a tutti di poterla identificare; è sempre tenuta al saluto nei confronti delle persone con cui entra in contatto per ragioni del servizio svolto;
10. ha particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro dell'Associazione di appartenenza e/o della Provincia di Lodi.

CAPO IV NORME DISCIPLINARI

ART. 10 - Le sanzioni disciplinari

Fatte salve le eventuali sanzioni penali, nonché la possibilità per il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, sentito il Coordinatore, di disporre la provvisoria sospensione dal servizio, la Guardia Volontaria che violi i doveri specifici e generici del servizio e quelli indicati nei divieti e nel codice deontologico, è soggetta alle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione;
- revoca.

L'irrogazione della sanzione disciplinare è valutata in base alla gravità dell'infrazione commessa e delle conseguenze che la stessa ha prodotto a danno del cittadino, dell'immagine della Provincia, del S.V.V. della Provincia di Lodi, e/o del Servizio, nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e della gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari stesse.

Il Comandante comunicherà al Presidente dell'Associazione a cui la guardia Volontaria appartiene l'avvio del procedimento per l'irrogazione della sanzione.

ART. 11- richiamo verbale

La sanzione disciplinare del richiamo verbale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità, causate da non gravi negligenza e/o non curanza delle disposizioni impartite dai superiori gerarchici e di quelle contenute nel presente Regolamento Provinciale.

La sanzione disciplinare del richiamo orale è applicata dal Coordinatore, al quale deve essere eventualmente rappresentata la mancanza e da questi è comunicata al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

ART. 12 - richiamo scritto

La sanzione disciplinare del richiamo scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

1. la reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione del richiamo verbale;
2. la carenza e/o la mancanza di professionalità e di adeguata preparazione tecnico-professionale, nonché negligenza in servizio;
3. la carenza e/o la mancanza di correttezza nel proprio comportamento;
4. l'inosservanza delle disposizioni impartite, dei divieti e del codice

deontologico.

La sanzione disciplinare del richiamo scritto deve essere debitamente motivata ed è applicata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale Provinciale, su proposta del Coordinatore.

Dell'avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto si tiene conto in sede di rinnovo del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata.

ART. 13 - sospensione dal servizio

Fatti salvi particolari casi previsti dal presente Regolamento Provinciale, in genere la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio stesso per un periodo da 1 mese a 5 anni.

La sospensione temporanea comporta il ritiro della tessera di riconoscimento, del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e la comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare alla Provincia di Lodi e all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura), nonché la perdita temporanea di tutte le funzioni di vigilanza, della qualifica di Pubblico Ufficiale, nonché degli incarichi previsti nel presente Regolamento Provinciale.

La sanzione disciplinare della sospensione è inflitta nei seguenti casi:

1. per l'accertamento e per la contestazione di violazioni amministrative, irrogate in via definitiva, a seguito di violazione di norme e/o regolamenti, la cui osservanza rientri tra le competenze di vigilanza della Guardia Volontaria;
2. per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ai corsi di formazione e di aggiornamento tecnico-professionale, indetti e organizzati dalla Provincia di Lodi e/o da altri Enti autorizzati, per le Guardie Volontarie, già appartenenti al Servizio;
3. per la seconda volta, e salvo giustificato motivo, per la mancata osservanza dell'obbligo di assicurare almeno 10 (dieci) ore al mese di servizio;
4. per le mancanze previste dal precedente articolo qualora rivestano particolare gravità;
5. per la reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione del richiamo scritto;
6. per l'inosservanza dei doveri d'ufficio;
7. per l'abuso d'autorità;
8. per le reiterate e/o le gravi irregolarità in servizio;
9. per l'uso di sostanze alcoliche;
10. per l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio è inflitta dal Comandante del Corpo di Polizia Locale Provinciale, su proposta del Coordinatore.

Dell'avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio si tiene conto in sede di rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata.

ART. 14 - revoca della nomina a guardia volontaria

La condanna penale, divenuta definitiva, per sentenza passata in giudicato, comporta automaticamente la revoca della nomina a Guardia Volontaria.

Per la terza volta, e salvo giustificato motivo, la mancata osservanza dell'obbligo di assicurare almeno 10 (dieci) ore al mese di servizio, nonché per la reiterazione di infrazioni per le quali è prevista la sospensione o il persistere di condotta riprovevole, per la quale sia già stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione, comporta l'irrogazione della sanzione disciplinare della revoca della nomina a Guardia Volontaria.

La sanzione disciplinare della revoca della nomina è stabilita dal Presidente della Provincia, su proposta del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

Ad essa consegue la definitiva cessazione dal servizio, il ritiro della tessera di riconoscimento, del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e la comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare alla Provincia di Lodi e all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura), nonché la perdita di tutte le funzioni di vigilanza, della qualifica di Pubblico Ufficiale, nonché degli incarichi previsti nel presente Regolamento Provinciale.

L'irrogazione della sanzione disciplinare della revoca della nomina a Guardia Volontaria comporta l'impossibilità di riacquisire la nomina stessa, fatto salvo il caso della riabilitazione di cui all'articolo seguente.

ART. 15 - riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari

In caso di irrogazione della sanzione disciplinare della revoca della nomina a Guardia Giurata Volontaria, in conseguenza di reiterazione di infrazioni per le quali sia prevista la sospensione dal servizio o per il persistere di condotta riprovevole per la quale sia già stata irrogata la sospensione temporanea dal servizio, può essere richiesta dalla Guardia Giurata Volontaria la cancellazione della sanzione disciplinare dopo un periodo di cinque anni dalla data di irrogazione della sanzione stessa, con la conseguente possibilità per l'interessato di richiedere l'ammissione al corso di formazione, se bandito, previo parere positivo del Presidente della Provincia, sentito il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

In caso di revoca della nomina a Guardia Volontaria per condanna penale, divenuta definitiva, per sentenza passata in giudicato, l'avvenuta riabilitazione giudiziaria consente all'interessato di richiedere l'ammissione al corso di formazione, se bandito, previo parere positivo del Presidente della Provincia, sentito il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

ART. 16 - procedura per il rilievo e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

La sospensione dal servizio e la revoca della nomina sono applicate alla Guardia Giurata Volontaria con provvedimento motivato, previa contestazione e comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo, entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto, con la prefissione di un termine non inferiore a quindici giorni per far pervenire scritti difensivi o per chiedere di essere personalmente sentita.

In ipotesi di infrazione sanzionata con la sospensione dal servizio o revoca della nomina, il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, è tenuto ad avviare il procedimento disciplinare, affidandone l'istruttoria ad un dipendente esterno al Corpo di Polizia Provinciale.

Egli, in qualità di funzionario-istruttore, ha il compito di contestare gli addebiti e raccogliere le eventuali giustificazioni nei termini di cui sopra, nonché svolgere gli accertamenti del caso, presentando entro 30 giorni gli atti raccolti al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, con le opportune osservazioni.

L'organo competente ad irrogare la sanzione deve tener conto di tutte le circostanze, dei precedenti disciplinari e dello stato di servizio.

Ogni sanzione disciplinare è iscritta nella scheda personale della Guardia Volontaria.

ART. 17 - procedura per il ricorso alle sanzioni disciplinari

Avverso il richiamo scritto, la sospensione delle funzioni e la revoca dalla nomina, è ammesso ricorso da parte del destinatario della sanzione.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, per l'inoltro all'organo competente alla sua trattazione, in carta libera e nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della sanzione, pena l'irricevibilità e la nullità del ricorso stesso.

Il Presidente della Provincia è l'organo competente.

L'organo competente decide sulla base degli atti del procedimento disciplinare entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 18 - sospensione volontaria e decadenza dal servizio

La sospensione volontaria è concessa dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, sentito il Coordinatore, su richiesta della Guardia Volontaria, per motivate e documentate ragioni personali e/o lavorative, presentate per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, e implica la temporanea sospensione dal servizio per un periodo massimo di un anno, anche frammentato nel tempo.

La sospensione volontaria comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, della uniforme e delle altre dotazioni, qualora assegnate, la comunicazione della relativa richiesta alla Provincia di Lodi e all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura), nonché la perdita temporanea di tutte le funzioni di vigilanza, della qualifica di Pubblico Ufficiale, degli incarichi previsti nel presente Regolamento Provinciale.

La Guardia Volontaria in qualsiasi momento può rinunciare al periodo di sospensione volontaria accordato, previa comunicazione scritta, e riprendere servizio.

Qualora, al termine del periodo di sospensione volontaria, la Guardia Volontaria non rientri in servizio, essa si considererà automaticamente decaduta dalla nomina, con conseguente e definitiva cessazione dal servizio stesso.

ART. 19 - provvedimenti cautelari

Nei confronti della Guardia Volontaria, sottoposta a procedimento amministrativo per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie, riguardanti ipotesi di commissione di violazioni di norme e/o regolamenti, la cui osservanza rientri tra le proprie competenze di vigilanza, e sino a quando il procedimento amministrativo sanzionatorio non sia stato definito, viene adottato il provvedimento cautelare di sospensione dal servizio.

Nei confronti della Guardia Volontaria, sottoposta a procedimento penale per reato perseguibile d'ufficio, sino alla relativa definizione, viene adottato il provvedimento cautelare di sospensione dal servizio.

L'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dal servizio, previsto in entrambi i casi precedenti, comporta il ritiro della tessera di riconoscimento, del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata, della uniforme e delle altre dotazioni, qualora assegnate, e la comunicazione del provvedimento disciplinare adottato alla Provincia di Lodi e all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura), nonché la perdita di tutte le funzioni di vigilanza, della qualifica di Pubblico Ufficiale, e degli incarichi previsti nel presente Regolamento Provinciale.

Il provvedimento cautelare della sospensione dal servizio è adottato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale Provinciale, su proposta del Coordinatore.

CAPO V COMPITI DELLA PROVINCIA - ABROGAZIONI

ART. 20 - compiti della provincia

Fermo restando quanto sopra previsto, spetta alla Provincia:

1. provvedere alla formazione e all'aggiornamento tecnico - professionale delle Guardie Giurate Volontarie;
2. la fornitura di tutta la modulistica, compresa quella per l'attività sanzionatoria, necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza;
3. la fornitura di tessera di riconoscimento, a firma del Presidente della Provincia;
4. la fornitura di una pettorina, recante lo stemma della Provincia e, a seconda delle singole competenze, la scritta riportante le rispettive qualifiche (es. Guardia Volontaria Venatoria, oppure Guardia Volontaria Ittica, oppure Guardia Volontaria Ittico-Venatoria, oppure Guardia Volontaria Zoofila);

ART. 21 - abrogazioni

E' abrogato il Regolamento per la vigilanza venatoria volontaria in Provincia di Lodi.